

STATUTO

Dell'Associazione ISLAMIC RELIEF ITALIA E.T.S.

Art.1 Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1 Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017 n° 117 (il codice del terzo settore, d'ora innanzi CTS) è costituita l'Associazione denominata "ISLAMIC RELIEF ITALIA ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, "ISLAMIC RELIEF ITALIA E.T.S." (d'ora in avanti l'Associazione). Ove il contesto lo richieda, la denominazione può anche essere utilizzata traducendola in lingue diverse dalla lingua italiana.

1.2 Ai sensi dell'articolo 12 del CTS, l'Associazione potrà utilizzare nella propria denominazione la locuzione di "ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, l'acronimo "E.T.S." a decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Fino ad allora, l'Associazione si presenterà in atti, documenti e comunicazioni unicamente come ISLAMIC RELIEF ITALIA. .

1.3 Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, CTS, l'Associazione deve indicare gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.4 Lo Statuto, fondato sui "principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali", è redatto in modo da garantire, nel modo più

ampio possibile, la partecipazione degli Associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

Art. 2 Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Comune di Milano in Via Ludovico D'Aragona n. 10.

2.2 L'Associazione potrà modificare l'indirizzo della sede principale e istituire sedi secondarie al fine di meglio raggiungere i propri scopi associativi.

2.3 Il Collegio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

2.4 Le variazioni di indirizzo all'interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto, rimane tuttavia l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

2.5 I terzi potranno intendere come sede anche la sede effettiva, ancorché questa sia differente da quella indicata nell'Atto Costitutivo e nello Statuto, ai sensi dell'art. 46 cod. civ.

2.6 Per sede effettiva si deve intendere il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e direttive dell'ente e dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi

Art. 3 Durata

3.1 L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 4 Scopo e Attività Istituzionali

4.1 Ai sensi degli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, e 21, comma 1, CTS, l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità, di produzione o scambio di beni o servizi.

In particolare, l'Associazione esercita le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettera u), relative alla "beneficienza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge del 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo", nonché di cui all'art. 5, comma 1, lettera w), relative alla "promozione e tutela dei diritti umani, civili e sociali"

A tal fine, l'Associazione:

- fornisce sostegno ai poveri, facilita l'educazione scolastica, promuove lo sviluppo socio-economico sostenibile ed eleva il livello di vita dei bisognosi, senza distinzioni di religione, di sesso o di razza, come manifestazione pratica ed applicazione dei valori umanitari ispirati dalla fede islamica;
- supporta il mantenimento e l'implementazione di programmi, progetti e attività progettati per alleviare la povertà, alleviare le sofferenze umane, facilitare l'educazione scolastica, promuovere lo sviluppo socio-economico sostenibile,

fornire aiuto ed assistenza alle vittime di disastri naturali o di altro tipo o emergenze, elevare il livello di vita e potenziare la condizione psichica, emotiva, sociale, culturale ed economica delle persone e/o comunità in stato di bisogno;

- coordina il dialogo fra individui, gruppi e organizzazioni in settori differenti della comunità internazionale, incluse le Nazioni Unite, agenzie, organizzazioni governative e non governative impegnate nello sviluppo e nella solidarietà nel suo significato più ampio con lo scopo di promuovere gli obiettivi della Associazione.

Nello svolgimento della propria attività l'associazione avrà facoltà di:

- erogare denaro, vestiario, alimentari, medicinali ed altri materiali di ogni sorta alle persone bisognose, a mezzo dei governi, degli enti di soccorso e di altri intermediari;
- sviluppare un sistema di adozione di minori a distanza, in ogni parte del mondo, volto ad offrire a questi ultimi un sostentamento in termini di alimentazione, istruzione, medicinali, assistenza sanitaria, etc.;
- implementare e/o finanziare progetti umanitari in Italia o all'estero anche in collaborazione con organizzazioni nazionali e internazionali;
- istituire, condurre o contribuire all'istituzione e alla conduzione di scuole, ospedali, cliniche, sistemi fognari, irrigui o di altro genere che sovengono direttamente alle

- necessità dei poveri, rifugiati o vittime di disastri naturali;
- acquistare o altrimenti acquisire beni mobili e immobili e costruire edifici o fabbricati a condizione che tali operazioni siano strettamente connesse e necessarie alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali;
 - impiegare tanti funzionari e dipendenti quanti ne siano necessari al perseguimento delle finalità statutarie esclusi i membri del Comitato Esecutivo dell'Associazione;
 - vendere, cedere, ipotecare, disporre di o trarre vantaggio di tutti o ciascuno dei beni o patrimoni dell'Associazione laddove occorra per la realizzazione dei propri scopi istituzionali;
 - intraprendere e portare a compimento ogni negozio filantropico che possa venire legalmente assunto dall'Associazione;
 - prendere in prestito denaro nei termini e con le garanzie che si riterranno opportune; investire le liquidità dell'Associazione, non immediatamente necessarie alle finalità statutarie, in investimenti, titolo o beni che si riterrà opportuno, subordinando comunque alle condizioni (se ve ne siano) ed alle autorizzazioni (se ve ne siano) che potranno essere imposte o richieste per legge in quel momento a condizione che si sostanzi in una gestione statico-conservativa del patrimonio; sostenere ogni associazione o istituzione filantropica senza scopo di lucro per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;
 - alleviare le sofferenze umane, fornire aiuto ai poveri,

promuovere sviluppo sostenibile socio-economico, innalzare il livello di vita di coloro che sono nel bisogno senza distinzioni di razza, sesso o religione.

4.2 Come disposto dall'articolo 6 comma 1 l'Associazione può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, ulteriori attività, purché ciò avvenga nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dall'articolo 6, comma 1, CTS, "tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale".

4.3 Ai sensi dell'articolo 7 CTS, l'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi previsti dal medesimo articolo, nonché attraverso la richiesta a terzi di lasciti donazioni o contributi senza corrispettivo.

4.4 Secondo quanto affermato dall'articolo 7, comma 1, CTS, per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 5 Lavoratori e volontari

5.1 L'Associazione può avvalersi, ai sensi della normativa applicabile, di lavoratori subordinati, di prestazioni di lavoro autonomo e di volontari.

5.2 Sono volontari coloro che, in base all'articolo 17 CTS, per propria libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per scopo di solidarietà.

5.3 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

5.4 Lo status di volontario è incompatibile con ogni forma di rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

5.5 Ai sensi dell'articolo 17 comma 1 CTS i volontari non occasionali devono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Art. 6 Status di Associato

6.1 Possono diventare Associati persone fisiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione.

6.2 La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'Associato o altre cause di cessazione previste dalla Normativa Applicabile e dal presente Statuto.

6. 3 La qualità di Associato è pertanto intrasmissibile a qualsiasi

titolo, sia per atti *inter vivos* sia per atti *mortis causa*.

Art. 7 Diritti e doveri degli associati

7.1 Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, fondata sul principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

7.2 Gli associati sono tenuti all'adempimento sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabile, nonché dai regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio Direttivo.

7.3 Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alla nomina degli organi associativi e poterne far parte, sempre che ne possieda i requisiti;
- b) di essere informato sull'attività dell'Associazione;
- c) di frequentare i locali dell'Associazione;
- d) di partecipare alle iniziative promosse dalla stessa;
- e) di prendere visione dell'ordine del giorno delle assemblee, nonché dei bilanci, e di consultare i libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale entro 30 (trenta) giorni ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione stessa.

Art. 8 Ammissione degli Associati

8.1 Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, CTS, l'assunzione della

qualità di Associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione (d'ora in avanti la Domanda), che va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo.

8.2 La Domanda contiene:

- l'indicazione delle generalità del richiedente (nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica).
- la dichiarazione del richiedente di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto e gli eventuali regolamenti nonché di rispettare le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

8.3 L'Associazione valuta la Domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta e può respingere la domanda laddove essa sia presentata da soggetti incompatibili con lo status di Associato.

8.4 Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, CTS, l'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

8.5 L'organo competente deve deliberare in ordine alla Domanda entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

8.6 In caso di esito positivo della procedura di ammissione, il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

8.7 In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere motivata.

8.8 Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, CTS, il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro sessanta giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'Assemblea o altro organo eletto dall'Associazione, in occasione della loro prima successiva convocazione.

8.9 Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

8.10 Il Consiglio Direttivo può emettere un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Art. 9 Recesso dell'Associato

9.1 Ai sensi dell'articolo 24, comma 2, cod. civ., l'associato, salvo che si sia impegnato a far parte dell'Associazione per un tempo determinato, può comunicare la propria volontà di recedere in ogni momento, purché ciò avvenga con preavviso di almeno un mese e mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

9.2 La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso.

9.3 La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento

della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

9.4 Il recesso non estingue gli obblighi sorti in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. Nello specifico, l'associato che recede, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, è tenuto al pagamento dell'intera quota associativa dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

9.5 L'associato recedente non ha diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Art. 10 Esclusione dell'Associato

10.1 L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato, tra cui il versamento della quota associativa entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, può essere escluso con deliberazione motivata dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lett. e, CTS. Se l'Associazione presenta un numero di associati superiore a 550 (cinquecentocinquanta), la decisione sull'esclusione spetta al Consiglio Direttivo.

10.2 La deliberazione di esclusione, che deve essere motivata, è comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

10.3 La deliberazione di esclusione sospende i diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione

dell'Associato escluso a partire dal momento della comunicazione a quest'ultimo della deliberazione stessa.

10.4 La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata.

10.5 L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera Quota Associativa dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

10.6 Nel caso in cui vengano meno le cause dell'esclusione l'Associato può essere riammesso.

Art. 11 Patrimonio dell'Associazione

11.1 Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili di proprietà dell'ente, oggetto di contribuzione degli Associati e derivanti dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi dei cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio

11.2 Il patrimonio dell'Associazione è interamente utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e il raggiungimento delle finalità e dello scopo come indicati dall'articolo 4 del presente Statuto.

11.3 Ai sensi dell'art. 22 CTS, quando risulta che il patrimonio

minimo di cui al comma 4 del citato art. 22 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 12 Quota associativa

12.1 Se lo delibera il Consiglio Direttivo l'assunzione della qualità di associato è subordinata al previo versamento all'Associazione di una somma di denaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

12.2 Ogni associato è obbligato, per ciascun esercizio nel quale dura la sua appartenenza all'Associazione, al versamento all'Associazione di tale quota associativa, se prevista dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

12.1 L'Associazione può infine raccogliere fondi come già specificato all'articolo 4 dello Statuto medesimo.

12.2 L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi associati, con diritto per il soggetto finanziatore, alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta;
- b) se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione

si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione.

12.3 L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Associativa.

Art. 13 Irripetibilità di apporti e versamenti

13.1 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, che sia effettuato dall'associato all'Associazione, non è ripetibile dallo stesso (o dai suoi aventi causa) in alcun caso, nemmeno in laddove si verificano lo scioglimento dell'Associazione, ovvero la morte, l'estinzione, il recesso o l'esclusione dell'associato.

13.2 Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominato, effettuato dall'associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce loro alcun diritto di partecipazione all'Associazione differente da quelli attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile.

Art. 14 Salvaguardia del patrimonio

14.1 Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, prudenza e diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione, nello specifico vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque riconosciuto opportuno.

14.2 Se l'Associazione ha personalità giuridica il valore del fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza qualora

risultati che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di Associazione senza personalità giuridica.

Art. 15 Divieto di distribuzione di utili

15.1 È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate a fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

15.2 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili ai sensi dell'art. 8, comma 3, CTS:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, Associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 16 Patrimoni destinati a uno specifico affare

16.1 Ove ne ricorrano i presupposti, il consiglio direttivo può

deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. Si applicano, pur con i dovuti accorgimenti, gli articoli 2447-bis e ss. cod. civ.

Art. 17 Organi dell'Associazione

17.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) l'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) il Tesoriere
- e) il Comitato Esecutivo, qualora nominato dal Consiglio Direttivo;
- f) l'Organo di Controllo (nominato obbligatoriamente nei casi previsti e facoltativamente dall'Assemblea degli Associati in ogni altro caso);
- g) il Revisore Legale dei Conti, nei casi previsti dalla legge.

17.2 L'elezione degli organi deve essere informata al criterio di massima libertà di accesso all'elettorato passivo e attivo.

Art. 18 L'Assemblea

18.1 Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, CTS, hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati.

18.2 Il diritto di voto dell'Associato minore, fino al compimento della maggiore età, dovrà essere esercitato dai genitori o dall'eventuale tutore, che agiranno quali legali rappresentanti del minore.

18.3 Ogni Associato ha un voto. Tuttavia, laddove l'associato sia a sua volta un ente del terzo settore sarà possibile attribuirgli un numero maggiore di voti, fino a 5 (cinque), in base al numero dei suoi Associati.

18.4 Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, CTS, ciascun associato può farsi rappresentare da un altro associato ovvero da un soggetto terzo, mediante delega scritta. Ciascun rappresentante può rappresentare fino a 3 Associati laddove l'Associazione abbia un numero di Associati inferiore a cinquecento, mentre 5 Associati laddove l'Associazione ne abbia cinquecento o più.

18.5 Si applicano gli articoli 24, comma 4, CTS e 106 D.L. 18/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, nella parte in cui prevede anche per le associazioni l'espressione del voto per via elettronica o per corrispondenza e l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, nonché lo svolgimento delle riunioni dell'Assemblea, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione purché sia garantita

- a) l'identificazione certa e inequivocabile dell'identità dei partecipanti
- b) la loro partecipazione
- c) l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile,

senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il Segretario o il Notaio.

18.6 Laddove l'Associazione abbia un numero di Associati non inferiore a cinquecento potrà costituire Assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di Associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.

18.7 Le Assemblee separate possono avvenire tramite i mezzi previsti dall'articolo 24 comma 4 CTS e 106 D.L. 18/2020 convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27 e devono essere rispettati i requisiti previsti per la costituzione e la deliberazione dell'Assemblea Generale.

18.8 All'Assemblea Generale degli Associati possono partecipare anche i soci che hanno preso parte alle Assemblee separate.

18.9 Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere impugnate autonomamente.

Art. 19 Competenze dell'Assemblea

19.1 L'Assemblea:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati
- g) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i) approva ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Associazione
- j) delibera su ogni altro oggetto ad essa attribuito dalla Legge o dal presente Statuto.

Art. 20 Convocazione dell'Assemblea

20.1 L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio, nonché per la rinnovazione delle cariche sociali scadute.

20.2 L'Assemblea è convocata inoltre ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o l'Organo di Controllo lo ritengano necessario, nonché su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) degli Associati aventi diritto di voto.

20.3 L'Assemblea è convocata mediante l'invio a ciascun Associato di un avviso che permetta la prova dell'avvenuta ricezione almeno 10 (dieci) giorni prima della convocazione stessa.

20.4 L'avviso contiene:

- a) l'indicazione del giorno della convocazione;
- b) l'indicazione dell'ora della convocazione;
- c) l'indicazione del luogo della convocazione;
- d) l'indicazione dell'eventuale data di una seconda convocazione;
- e) l'elenco delle materie che verranno discusse in Assemblea.

20.5 L'Assemblea è comunque validamente costituita - anche senza convocazione - qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Art. 21 Svolgimento dell'Assemblea

21.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Laddove egli sia assente, l'Assemblea verrà presieduta dal Consigliere più anziano, o, in ulteriore subordine, da un consigliere o da qualsiasi Associato individuato dall'Assemblea .

21.2 Il verbale dell'Assemblea è redatto dal Segretario nominato dal Presidente o, laddove la normativa applicabile lo richieda o il sia ritenuto necessario, dal Notaio.

21.3 Il verbale viene iscritto nel libro delle decisioni dell'Assemblea.

21.4 Il Presidente compie tutti gli atti necessari ad assicurare il corretto svolgimento delle assemblee e a permettere agli Associati di esercitare liberamente i propri diritti. In particolare il Presidente permette l'intervento in Assemblea di soggetti diversi dagli Associati per garantire il corretto grado di comprensione delle materie oggetto della decisione.

Art. 22 Quorum

22.1 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

22.2 In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti e delibera a

maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

22.3 Per la modifica dello Statuto l'Assemblea è validamente convocata con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

22.4 Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto di voto.

Art. 23 Decisioni in forma non assembleare

23.1 È possibile che le deliberazioni che hanno oggetto per il quale non sia imposto il metodo assembleare, ai sensi della normativa applicabile o dal presente Statuto, siano adottate anche mediante consultazione scritta ovvero consenso reso per iscritto.

23.2 Salvo particolari prescrizioni di legge, tali metodi decisionali non assembleari non sono soggetti a particolari formalità, potendosi svolgere con qualunque mezzo idoneo, purché sia garantito a ciascun Associato il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione

Art. 24 Consiglio Direttivo

24.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo che si occupa della gestione e dell'amministrazione dell'Associazione, operando in attuazione della volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea.

24.2 Il Consiglio Direttivo è chiamato a:

- a) nominare il Segretario tra i Consiglieri e revocarlo;

- b) nominare, laddove necessario, il Comitato Esecutivo e revocarne i membri;
- c) convocare l'Assemblea;
- d) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione;
- e) redigere il progetto di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- f) deliberare in ordine all'ammissione degli Associati;
- g) deliberare il trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune;
- h) predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- i) determinare le quote associative annuali e di ingresso;
- j) presentare all'Assemblea proposte e mozioni;
- k) predisporre i progetti di fusione scissione e trasformazione da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- l) ogni altra competenza prevista dalla Normativa applicabile o dal presente Statuto.

Art. 25 Composizione del Consiglio Direttivo

25.1 Il Consiglio direttivo, eccetto il primo, che è nominato in sede di costituzione, è nominato dall'Assemblea e è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, tra i quali sono individuati il Presidente, il Segretario e il Tesoriere, nominati dal Consiglio Direttivo stesso.

25.2 I consiglieri, nominati nella maggioranza tra gli Associati, durano in carica 3 (tre) esercizi, nello specifico, fino

all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello di nomina e sono rieleggibili.

25.3 La carica di Consigliere viene meno per:

- a) revoca;
- b) dimissioni;
- c) morte;
- d) sopravvenuta incapacità;
- e) sopravvenuta causa di decadenza.

25.4 Qualora venga meno uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli fino alla prima Assemblea successiva, nella quale verrà discussa la nomina dei nuovi componenti, che rimarranno in carica per il residuo fino alla nomina del nuovo consiglio direttivo.

25.5 Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio direttivo si intende decaduto e si rende necessaria la rielezione.

25.6 Sono incompatibili con lo status di Consigliere l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

25.7 I Consiglieri devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e debbono sottoscrivere l'adesione ai principi ispiratori di Islamic Relief.

25.8 Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, CTS, i Consiglieri dovranno, entro 30 (trenta) giorni dalla nomina, chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando ciascuno

- a) il proprio nome;
- b) il proprio cognome;
- c) il luogo di nascita;
- d) la data di nascita;
- e) il proprio domicilio o residenza;
- f) la propria cittadinanza;
- g) a quali di essi sia attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

25.9 Il potere di rappresentanza dei Consiglieri è generale, pertanto eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 26 Gratuità incarico

26.1 Dalla nomina a consigliere, a Presidente, a Vice-presidente, a Segretario, a Tesoriere o a membro del Comitato Esecutivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 27 Convocazione del Consiglio Direttivo

27. 1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo, previa comunicazione a ciascun membro e ai membri dell'Organo di Controllo almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, tramite un mezzo che garantisca la prova

dell'avvenuta ricezione, di un avviso che contenga:

- a) l'indicazione della data dell'adunanza;
- b) l'indicazione della ora dell'adunanza;
- c) l'indicazione del luogo dell'adunanza;
- d) l'indicazione delle materie che verranno trattate nell'adunanza.

27.2 In caso di indifferibile urgenza l'avviso può avvenire almeno due giorni prima dell'adunanza.

27.3 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito laddove siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e sempre che l'Organo di Controllo, informato di ciò, non si opponga.

27.4 I membri dell'Organo Di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio Direttivo

Art. 28 Funzionamento del Consiglio Direttivo

28.1 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano.

28.2 Il Consiglio Direttivo è validamente convocato solo qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza dei Consiglieri presenti.

28.3 In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

28.4 Delle adunanze si redige verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

28.5 Le adunanze del Consiglio direttivo possono avvenire tramite collegamento audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e il principio di buona fede e di parità del trattamento

dei consiglieri, nello specifico è necessario che:

- a) sia possibile per il Presidente individuare in maniera esatta l'identità e la legittimazione degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che il verbalizzante sia in grado di comprendere chiaramente lo svolgimento dell'adunanza;
- c) che sia concesso a ogni membro di partecipare simultaneamente alle votazioni;
- d) di poter intervenire senza impedimenti e di poter visionare, ricevere e trasmettere documenti.

28.6 Il Consiglio Direttivo può deliberare anche tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, secondo le condizioni già indicate all'articolo 30 del presente Statuto.

Art. 29 Responsabilità del Consiglio Direttivo

29.1 La responsabilità dei Consiglieri è regolata dall'articolo 28 CTS nella parte in cui dispone l'applicabilità degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 cod. civ. in quanto compatibili.

Art. 30 Conflitto di interessi

30.1 Ai sensi dell'art 27 CTS, si applica al conflitto di interessi del Consigliere Direttivo l'articolo 2475-ter cod. civ.

Art. 31 Delega al Comitato Esecutivo

31.1 È possibile che il Consiglio Direttivo nomini al suo interno un Comitato Esecutivo, che si occupa di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione sulla base di

apposite deleghe ad negotia, *ad acta* e *ad lites*.

31.2 Il Comitato Esecutivo è composto dal numero di consiglieri che sarà di volta in volta valutato opportuno.

31.3 Il Comitato Esecutivo è regolato dalle medesime norme applicabili al Consiglio direttivo, laddove applicabile e con i dovuti adattamenti.

Art. 32 Presidente e Vice-Presidente

32.1 Il Consiglio Direttivo provvede a nominare tra i suoi componenti il Presidente.

32.2 La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio Direttivo in concomitanza del quale è stato eletto.

32.3 Il presidente può essere rieletto.

32.4 Il Presidente:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio direttivo e ne coordina i lavori;
- b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, per la creazione di rapporti di collaborazione e sostegno iniziative associative;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) convoca e presiede l'Assemblea degli Associati;
- e) propone deliberazioni al Consiglio Direttivo;
- f) adotta tempestivamente, in caso di urgenza, ogni provvedimento necessario, sottoponendolo a ratifica del Consiglio Direttivo nella prima riunione ad essa successiva;
- g) verifica e pretende l'osservanza dello Statuto e dei

regolamenti dell'Associazione nonché della normativa applicabile;

h) compie ogni altra attività che la legge, il presente statuto o l'Assemblea degli Associati pongano a suo carico.

32.5 Il Consiglio Direttivo può nominare fra i suoi membri un Vice Presidente, chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo. Laddove non sia previsto un Vice-presidente il Presidente può delegare le proprie attribuzioni tramite procura speciale per compimento di atti specifici e determinati.

32.6 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione verso i terzi e in giudizio, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale in qualunque grado.

Art. 33 Segretario

33.1 Il presidente può nominare un Segretario, anche estraneo, per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea: nei casi previsti dalla legge, nonché quando l'Assemblea o il Consiglio Direttivo lo ritengono opportuno il Segretario viene nominato nella persona di un Notaio.

33.2 Il segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, del libro dei verbali del Consiglio Direttivo, del libro dei verbali del Comitato Esecutivo e del libro degli Associati.

Art. 34 Il Tesoriere

34.1 Il Tesoriere effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili sulla base delle operazioni svolte dai soggetti che saranno allo scopo identificati dal Consiglio Direttivo e riferisce all'assemblea, in particolare segnalando operazioni o

notizie che ritiene di particolare interesse.

Art. 35 Composizione dell'Organo di Controllo

35.1 In caso sia richiesto dalla legge o sia ritenuto opportuno, l'Assemblea degli Associati nomina un Organo di Controllo.

35.2 L'Organo di Controllo può essere collegiale o monocratico:

- a) Laddove sia collegiale, l'Organo di Controllo è composto da 3 membri scelti fra persone non associate, di cui una viene nominata Presidente dell'Organo di Controllo. Vengono inoltre nominati 2 controllori supplenti;
- b) Laddove sia monocratico, viene nominato un controllore supplente.

35.3 Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono la notizia da parte del Consiglio Direttivo della cessazione dalla carica del controllore unico o di uno dei controllori effettivi in caso di organo collegiale.

35.4 I membri dell'Organo di Controllo rimangono in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

35.5 La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del consiglio direttivo: per rendere possibile ciò è possibile che la nomina possa avere, eccezionalmente, durata superiore o inferiore alla scadenza statutaria. Il momento di scadenza dell'Organo di Controllo avviene in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

di durata della carica.

35.6 La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo.

35.7 All'Organo di Controllo trova applicazione l'articolo 2399 cod. civ. e i componenti di tale organo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 comma 2 cod. civ.. Se collegiale, tali requisiti debbono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 38.5 La carica di membro dell'Organo di Controllo viene meno per:

- a) revoca per giusta causa;
- b) dimissioni;
- c) morte;
- d) sopravvenuta incapacità;
- e) decadenza.

35.8 Sono incompatibili con lo status di controllore l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

35.9 Sono inoltre incompatibili con l'ufficio di Membro dell'Organo di Controllo:

- a) il coniuge i parenti e gli affini entro il quarto grado dei consiglieri, gli amministratori, il coniuge i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Associazione
- b) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da

questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

c) coloro che sono cancellati o sospesi dal registro dei revisori legali

d) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'ordine degli avvocati, all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all'ordine dei consulenti del lavoro oppure nella loro qualità di professore universitario di ruolo in materie economiche e/o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Art. 36 Competenze dell'Organo di Controllo

36.1 L'Organo Di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

b) vigila sul rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;

c) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione sul suo concreto ordinamento;

d) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

e) in caso di redazione del bilancio sociale attesta che questo sia stato redatto in conformità alle linee guida dell'articolo 14 CTS; il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto.

36.2 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

36.3 I componenti dell'Organo Di Controllo hanno inoltre diritto di partecipare, seppur senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e dell'Assemblea che delibera sull'approvazione del bilancio.

36.4 Laddove vengano superati i limiti di cui all'art. 31 comma 1 CTS la revisione legale dei conti potrà essere esercitata dall'Organo di Controllo: in tal caso tutti i membri (effettivi e supplenti) devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 37 Convocazione dell'Organo di Controllo

37.1 L'Organo Di Controllo è convocato dal presidente dell'Organo ogniqualvolta sia ritenuto opportuno, laddove se sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del collegio dei controllori ovvero su richiesta di un terzo degli Associati.

37.2 La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica certificata contenente

- a) l'indicazione del luogo della riunione;
- b) del giorno della riunione;

c) dell'ora della riunione;

d) l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del collegio dei controllori almeno quindici giorni prima dell'adunanza.

37.3 In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno 5 (cinque) giorni prima.

37.4 Il collegio dei controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione qualora siano presenti tutti i Membri dell'Organo di Controllo.

37.5 Le deliberazioni dell'Organo di Controllo sono assunte con voto favorevole della maggioranza dei membri del collegio stesso. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

37.6 Non è ammesso né il voto per delega né per corrispondenza.

37.7 L'Organo di Controllo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti di regolare lo svolgimento dell'adunanza di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video connesso si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio deve

essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al Segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza.

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

37.8 Dalla nomina a Membro dell'Organo di Controllo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 38 Responsabilità dei Membri dell'Organo di Controllo

38.1 La responsabilità dei Membri dell'Organo di Controllo è regolata dall'articolo 28 CTS nella parte in cui dispone l'applicabilità degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395 cod. civ.

Art. 39 Revisore Legale dei Conti

39.1 Laddove l'Organo Di Controllo non eserciti il controllo contabile, e sempre che ricorrano i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito Registro.

39.2 Per la composizione i requisiti, i poteri le funzioni e la disciplina dei revisori legali dei conti si rinvia a quanto previsto dalla legge e in particolare dall'articolo 31 CTS e in quanto compatibile il D.Lgs. 39/2010.

39.3 La responsabilità del Revisore Legale dei Conti è regolata dall'articolo 28 CTS nella parte in cui dispone l'applicabilità

dell'articolo 15 del D.Lgs. 39/2010.

Art. 40 Bilancio d'esercizio

40.1 L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre di ogni anno (possibile altro giorno).

40.2 Il Consiglio Direttivo predispone e redige il progetto di bilancio da presentare all'Assemblea degli Associati, e lo deposita presso il RUNTS.

40.3 Il progetto di bilancio deve essere redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e da rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e oneri dell'Ente.

40.4 Detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.

40.5 In detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo o dal Revisore Legale dei Conti.

40.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 CTS in una annotazione nella nota integrativa al bilancio.

40.7 Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea è depositato nel RUNTS a cura del Consiglio Direttivo.

40.8 Se i ricavi, le rendite, i proventi, o le entrate comunque

denominate sono inferiori al limite previsto dall'articolo 13, comma 2, CTS s.m.i., il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 CTS in una annotazione posta in calce al rendiconto per cassa.

Art. 41 Bilancio Sociale e Informativa Sociale

41.1 Ove previsto obbligatoriamente dalla Legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

41.2 Se i ricavi, le rendite, i proventi o entrate comunque denominate superano il limite previsto dalla Legge, il Consiglio Direttivo deve redigere e depositare presso il RUNTS il bilancio sociale approvato dall'Assemblea degli associati.

41.3 Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza con l'indicazione degli emolumenti compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli Associati.

Art. 42 Libri Associativi

42.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Segretario;
- b) il registro dei volontari che svolgono attività in maniera non

occasionale;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni di altri organi associativi tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

42.2 Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo nonché di estrarne copia.

42.3 Il registro dei volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, che potrà anche estrarne copia

42.4 Ciascun consigliere e ciascun membro dell'Organo di Controllo possono esaminare il libro delle decisioni del Consiglio Direttivo nonché di estrarne copia.

Art. 43 Operazioni Straordinarie

43.1 Ai sensi dell'articolo 42-bis cod. civ., le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.

43.2 Il Consiglio Direttivo deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione

predisposta dal Consiglio Direttivo che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione.

43.3 Il Consiglio Direttivo deve inoltre depositare una copia della relazione, che deve restare depositata presso la sede associativa durante i trenta giorni che precedono l'Assemblea convocata per deliberare la trasformazione.

43.4 Gli Associati hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia.

43.5 Si applicano inoltre gli articoli 2498, 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter comma 2, 2500-quinquies e 2500-novies cod. civ., in quanto compatibili.

43.6 Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, del Codice civile in quanto compatibili.

43.7 Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 44 Scioglimento

44.1 L'Associazione si scioglie

- a) per il decorso del termine;
- b) laddove tutti gli associati vengono a mancare;
- c) per il raggiungimento dello scopo associativo;
- d) per la sopravvenuta impossibilità dello scopo associativo;
- e) per le associazioni riconosciute si applica inoltre l'articolo 22, comma 5, CTS;

f) per deliberazione dell'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita, con il voto favorevole di almeno di tre quarti degli Associati esprimenti solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

Art. 45 Devoluzione del Patrimonio Residuo

45.1 Ai sensi dell'art. 9 CTS, in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata A/R o secondo le disposizioni previsti dal Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

45.2 L'Assemblea procede a nominare uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati.

Art. 46 Norme di Rinvio

46.1 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile di natura primaria o secondaria.

Firmato: SANTE CICCARELLO

Firmato: ALESSANDRO BALTI - notaio -

Certificazione di conformità di copia digitale a originale analogico

(art. 22, commi 1 e 3, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, **Alessandro Balti**, Notaio in Lodi (Collegio Notarile di Milano), mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia contenuta in un supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei atti, firmato a norma di legge.

Lodi, sei febbraio duemilaventiquattro, nel mio studio in via Legnano n. 10.

File firmato digitalmente dal Notaio Alessandro Balti